



COMUNE DI FRUGAROLO

(Provincia di Alessandria)

Determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi

N.59/C/2018

OGGETTO: FORNITURA LIBRI DONI NATALIZI. IMPEGNO DI SPESA

C.I.G. Z2A2676F14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rilevato che il Comune di Frugarolo ha intenzione di donare dei libri ai ragazzi che frequentano le Scuole Comunali, per un importo di € 430,00, attuando in tal modo il riconoscimento dell'alto valore morale e sociale che il plesso Scolastico rappresenta per il territorio, nonché avvalorando sempre la grandissima forma di collaborazione esistente tra appendici istituzionali dello Stato apparato, istituzionalmente collegate con un territorio e deputate alla cura dell'istruzione, costituzionalmente riconosciuta ex art. 34 della nostra Carta Fondamentale.

Avute presenti le caratteristiche della donazione modale, enucleate dall'articolo 783 del c.c., che stabilisce: “ La donazione di modico valore ⁽¹⁾ che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico [782 c.c.], purché vi sia stata la tradizione ⁽²⁾ [781 c.c.].La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.; (1) Il modico valore si determina in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene) e ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). (2) Per tradizione si intende la consegna della cosa nelle mani del donatario. Risulta in tal modo certa ed inequivocabile la volontà del donante.

Vista e richiamata *incidenter tantum* stralcio della giurisprudenza significativa in tema di donazione modale:

Giurisprudenza

- o **Cassazione Civile, sez. II, 20 giugno 2014, n. 14120.** In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus". La risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, se preveduta nell'atto di donazione, ma non può avvenire ipso iure in forza di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., con preclusione di qualsiasi valutazione della gravità dell'inadempimento, sicché avuto riguardo alla natura del negozio (atto di liberalità) e alla disciplina specifica (art. 793, 4 comma, c.c.), è da escludere che la donazione modale, in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive). L'inserimento di simile clausola (alla quale è da attribuire un significato o effetto ai sensi dell'art. 1367 c.c.) nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento

dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi, in conformità della particolare disciplina esistente in materia.

- o **Cassazione Civile, sezione VI, 17 settembre 2013, n. 21208.** Nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario.
- o **Cassazione Civile, sez. II, 26 aprile 2011, n. 9330.** Se nell'atto di donazione di un immobile viene apposta specifica clausola di risoluzione nel caso in cui i donatari non provvedano ad assistere i donanti per tutta la loro vita e a sostenere le spese per i loro funerali, il solo inadempimento di una di tali obbligazioni comporta la risoluzione del contratto. La statuizione di risoluzione deve prescindere, nelle sue premesse giuridiche, dalla natura remuneratoria o meno della donazione, incentrandosi invece sul carattere modale della stessa.
- o **Cassazione Civile, sez. II, 28 giugno 2005, n. 13876.** In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione.

RILEVATO altresì che:

La giurisprudenza prevalente riconosce la capacità a donare della persona giuridica pubblica, purché ovviamente la donazione si presenti in funzione di un pubblico interesse. Non si rinvengono, tuttavia, sentenze relative alla possibilità per l'ente pubblico di effettuare una donazione a vantaggio di soggetti privati.

Per quanto concerne, specificamente, la donazione modale, la stessa è disciplinata dall'art. 793, c.c., in base al quale la donazione può essere gravata da un onere, cui il donatario è tenuto entro i limiti del valore della cosa donata. Posto che l'aggiunta dell'onere, come si osserva in giurisprudenza, non muta la causa della donazione, che resta quella di un atto di liberalità a titolo gratuito, si osserva che, qualora il valore dell'obbligazione posta a carico del donatario superi quello della cosa donata, si rende ardua la dimostrazione dell'interesse pubblico, atteso che l'ente potrebbe far valere il diritto all'adempimento solo nei limiti del valore della cosa donata, oltre il quale non avrebbe alcuno strumento giuridico per realizzare la propria pretesa.

VISTO che l'istituto giuridico descritto sinteticamente e per sommi capi si presta a soddisfare le necessità della scrivente Amministrazione nell'implementazione del marketing territoriale a vantaggio di un altro istituto pubblico (il Plesso Scolastico) che garantisce la continuità e lo sviluppo della Comunità di Frugarolo;

CONSIDERATO il preventivo di spesa relativo ad una prima fornitura di libri pari a €. 430,00, della Libreria Buone Letture di Novi Ligure, con sede in Novi Ligure Via Pietro Isola 14 C.F. e P.IVA 02107560068 che da parecchi anni fornisce anche i libri per la biblioteca comunale con soddisfazione dell'Amministrazione comunale, praticando uno sconto sul prezzo di copertina pari al 15% ;

VISTO l'art. 1 commi 501 e 502, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) che consente alle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di importo inferiori ad €. 1.000,00, la possibilità di effettuare acquisti autonomi senza avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

DATO ATTO che ai sensi del succitato D.Lgs. per acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, ed in particolare, il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il d.P.R. 207-2010 e ss.mm.ii.;
- la legge 102/2009;
- la legge 136/2010;
- il Codice Civile;
- il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
- il D.Lgs. n. 118/2011,

- il D.Lgs. n. 165/2001,
- il Bilancio di previsione 2018 – 2020, in corso,
- il Decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario n.3 del 04/06/2018;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla Libreria Buone letture, con sede in Novi Ligure, Via Pietro Isola 14, la fornitura dei libri da donare agli alunni delle scuole di Frugarolo;
2. di impegnare la somma complessiva di €. 430,00 e di imputare la suddetta somma alla gestione competenza della missione 06.01-01.03 del Bilancio di Previsione 2018-2020 in corso;
3. Di liquidare l'importo suddetto previa presentazione di regolare fatture elettronica, dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e della verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.);
4. di pubblicare il presente atto all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e sul sito web istituzionale dell'Ente ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Frugarolo, li 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr.ssa Simona Bellini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART.153, COMMA 5, D.Lgs. 267/2000).

Si attesta che l'impegno di spesa pari a €. 430,00, da assumere con il presente provvedimento alla gestione competenza della missione 06.01 – 1.03 del bilancio 2018-2020 ha garantita la copertura finanziaria.

Frugarolo, li 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Dr.ssa Simona Bellini

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio on-line,
sul sito www.comune.frugarolo.al.it,

PER GG.	15	DAL	22/12/2018	AL	07/01/2019
---------	----	-----	------------	----	------------

Frugarolo, li 22/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Frugarolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
